

Corte di Cassazione - Sezione III Penale

Sentenza n. 5754/2026 - Prescrizione del reato e ordine di demolizione penale

OGGETTO

Reato edilizio dichiarato estinto per prescrizione - Sorte dell'ordine di demolizione/rimozione disposto dal giudice penale quale sanzione amministrativa accessoria (art. 31, c. 9, D.P.R. 380/2001).

IL FATTO

Erano stati realizzati due manufatti abusivi (container). Nei gradi di merito il reato edilizio veniva dichiarato estinto per prescrizione, ma il giudice d'appello confermava comunque l'ordine di rimozione delle opere. L'imputato ricorreva in Cassazione contestando la permanenza dell'ordine a fronte dell'estinzione del reato.

IL PRINCIPIO DI DIRITTO

L'ordine di demolizione o rimozione impartito dal giudice penale con la sentenza di condanna ha natura di sanzione amministrativa accessoria, che presuppone l'accertamento del reato. Quando il reato edilizio si estingue per prescrizione e non vi è condanna, viene meno il presupposto dell'ordine di rimozione penale, che pertanto deve essere revocato. Resta però del tutto impregiudicato il potere-dovere autonomo della Pubblica Amministrazione di reprimere l'abuso in sede amministrativa: la prescrizione del reato non sana l'abuso né preclude l'ordine di demolizione del Comune.

L'ESITO

La Corte annulla l'ordine di rimozione disposto in sede penale, ferma restando la perdurante illiceità urbanistica dell'opera e l'autonomo potere repressivo dell'amministrazione comunale.

QUADRO NORMATIVO

Art. 31, c. 9, D.P.R. 380/2001 (ordine di demolizione del giudice penale); artt. 157 e ss. c.p. (prescrizione del reato); principio di autonomia tra illecito penale e illecito amministrativo edilizio.

Documento di sintesi a cura di TecnicoPubblico.it a fini informativi. Il testo ufficiale integrale è quello depositato presso la Corte di Cassazione. Non sostituisce il provvedimento originale.